



COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 31/10/2025

ORIGINALE

OGGETTO:	REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME E APPROVAZIONE.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 15:00, Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica, di 1° convocazione

VALLEBELLA RITA LIMBANIA	SINDACO	Presente
MADDAU PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SCANO ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SECHI MARIA SARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DIANA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SCHIAFFINO AGOSTINO	PRESIDENTE	Presente
MOSCHELLA GIADA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MELONI ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEPALMAS MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Coll. remoto
SCHIAFFINO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DIANA DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEMONTIS FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DENEGRI GIUSEPPE GAETANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti n. 3

Assume la presidenza il Sig. Agostino Schiaffino nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.Ssa Stacca Francesca.

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti."*

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita: *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo."*

Preso atto che, alla data odierna, il Comune di Stintino ha adottato il REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2018, n. 57 del 19/12/2018 e n. 5 del 17/02/2024;

Dato atto che tale regolamento necessita di revisione e che la Commissione Statuto e Regolamenti ha lavorato principalmente nel merito dei seguenti punti:

- Aggiornamento dei requisiti di esenzione (art. 5 comma 1);
- Abrogazione del secondo comma dell'art. 7 relativamente alla facoltà di ciascun gestore di trattenere un importo pari al 5% del riscosso a titolo di rimborso delle spese gestionali connesse alle attività di riscossione e rendicontazione;
- Aggiornamento degli obblighi del gestore con particolare riferimento al numero delle dichiarazioni relative al numero di presenze e le relative scadenze (art. 8);
- Aggiornamento delle disposizioni relative alle sanzioni sulla base delle recenti disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 10);

Ritenuto opportuno provvedere nel merito ai fini di una corretta applicazione e riscossione del tributo anche attraverso la semplificazione degli adempimenti in capo ai gestori in termini di dichiarazioni e versamenti;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e

delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Richiamati:

- la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020), più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- Il citato comma 1-ter che recita testualmente: *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto*

di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

- La sentenza n. 64/2023 della Corte dei conti Marche secondo cui l'assoggettamento dell'albergatore, per effetto delle norme sopravvenute, alla giurisdizione tributaria in qualità di responsabile d'imposta, non esclude che lo stesso possa essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione della Corte dei conti, quale agente contabile. Infatti, le qualifiche di responsabile del pagamento dell'imposta e di agente contabile comportano l'esercizio di funzioni tra loro ben distinte:
 - la prima impone al gestore di rispondere, quale coobbligato solidale dipendente, in caso di inadempimento del soggetto passivo del tributo (ospite della struttura ricettiva);
 - la seconda impone, invece, a chi ha incassato somme di spettanza della P.A. di riversare ad essa quanto riscosso e di curare gli altri adempimenti di natura contabile previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, con conseguente insorgenza di autonomo titolo di responsabilità contabile in caso di omesso riversamento, rientrando indubbiamente nella sfera della giurisdizione della Corte dei conti;
- La sentenza n. 21/2024 Corte dei conti Liguria secondo la quale *"il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d'imposta e, dall'altro, esattore per conto dell'erario. Fino a quando non verranno corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell'ente locale. Non si configura, in questo caso, un maneggio di denaro pubblico e, conseguentemente, nemmeno l'obbligo di presentazione del conto giudiziale. In siffatta evenienza, l'eventuale mancato pagamento dell'imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario. Diversamente, una volta rimesse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile. Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell'azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata".*

Preso atto che:

- La norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura;
- I gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.
- Il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in

caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.

- I gestori delle strutture ricettive, in riferimento alle suindicate sentenze, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. 'maneggio') di denaro e beni di pertinenza pubblica, e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e tenuti a rendere il conto della propria gestione. A tal fine devono trasmettere al Comune entro il 30 Gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sarà acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione verrà preventivamente discussa e approfondita nel corso dei lavori della commissione statuto e regolamenti e che i relativi verbali saranno allegati alla presente quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell' Art. 4 co. 3 del D.Lgs 23/2011 *"I comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo"*, la presente proposta è stata condivisa con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti gestori per eventuali suggerimenti e osservazioni;

Visti:

- il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, come modificato dal presente atto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i verbali della commissione statuto e regolamenti trattenuti agli atti d'ufficio;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Il Presidente in prosecuzione di seduta passa la parola al Vicesindaco Pietro Maddau per procedere all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Vicesindaco precisa che il regolamento è stato condiviso in Commissione, l'esigenza di adeguare il regolamento è dovuta a sopraggiunte normative ma, in particolare, sulla necessità di eliminare in capo a gestori la possibilità di ritenere il 5% dell'incassato, ciò a seguito di alcuni rilievi anche fatti dalla Corte dei Conti.

Su questo punto chiede di intervenire il consigliere Angelo Schiaffino. Da atto di aver partecipato alla Commissione, ringrazia la maggioranza per aver approvato le richieste presentate, in particolare sul punto del regolamento che prevedeva un'ipotesi di esenzione per coloro che soggiornano nelle strutture per eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione. Inoltre precisa che è necessario prevedere una sorta di ricompensa

per i gestori delle strutture al fine di compensare le spese generali che devono sostenere per riscuotere l'imposta di soggiorno in nome per conto dell'ente.

Chiede la parola il Vicesindaco per precisare che quanto stabilito è dovuto, appunto, ai rilievi fatti dalla Corte dei Conti e che comunque si cercherà di trovare una soluzione in modo che legittimamente si possa riconoscere, alle varie strutture recettive, la possibilità di una ricompensa rispetto alle spese generali sostenute.

Udita l'illustrazione del Vicesindaco Maddau, non essendoci altri interventi pone l'argomento in votazione.

Con votazione espressa in forma di legge e per alzata di mano;

Presenti n°: 10

Votanti Favorevoli n°: 8

Astenuti n. 2: Schiaffino Angelo, Denegri Giuseppe.

- lo Statuto Comunale;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267 del 2000;
- l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. **Di modificare** il *Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno* che consta di n. 18 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. La modifica è disciplinata secondo norma di legge e riguarda:
 - Aggiornamento dei requisiti di esenzione (art. 5 comma 1);
 - Abrogazione del secondo comma dell'art. 7 relativamente alla facoltà di ciascun gestore di trattenere un importo pari al 5% del riscosso a titolo di rimborso delle spese gestionali connesse alle attività di riscossione e rendicontazione;
 - Aggiornamento degli obblighi del gestore con particolare riferimento al numero delle dichiarazioni relative al numero di presenze e le relative scadenze (art. 8);
 - Aggiornamento delle disposizioni relative alle sanzioni sulla base delle recenti disposizioni normative e giurisprudenziali (art. 10);
2. **Di dare atto** che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
4. **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;



COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

Oggetto proposta di delibera:

REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME E APPROVAZIONE.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Stintino, 29.10.2025

**IL RESPONSABILE
AGOSTINO PILO**

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Stintino, 29.10.2025

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ROSALBA MADDAU**



COMUNE DI STINTINO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 31/10/2025

OGGETTO:

REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
ESAME E APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
AGOSTINO SCHIAFFINO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA STACCA